

Società Anonima Italiana

GIO. ANSALDO & C.

SEDE LEGALE IN ROMA

SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA

IN GENOVA

Capitale Sociale L. ¹⁰⁰~~45~~.000.000 interamente versato

STATUTO

modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 15 novembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma del 2 dicembre 1904, e modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 1916, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 7 novembre 1916. Modificato nell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti del 31 marzo 1917.



Statuti

Busta 1 fasc. 3

Società Anonima Italiana
GIO. ANSALDO & C.

SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA
IN GENOVA

Capitale Sociale L. 45.000.000 interamente versato

STATUTO

modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, del 15 novembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma, del 2 dicembre 1904, e modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 23 marzo 1912, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 1916, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 7 novembre 1916. Modificato nell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti del 31 marzo 1917, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 16 aprile 1917. Modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 23 maggio 1917 ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 27 maggio 1917. Modificato nell'assemblea



SOCIETA' ANONIMA ITALIANA
GIO. ANSALDO & C.

Capitale Sociale L. 45.000.000 interamente versato
Sede Legale in Roma - Sede Amministrativa ed Industriale in Genova
GENOVA

STABILIMENTI

1. - Stabilimento Meccanico - Sampierdarena.
2. - Stabilimento per la Costruzione di Locomotive - Sampierdarena.
3. - Stabilimento per la Costruzione delle Artiglierie - Sampierdarena.
4. - Stabilimento della Fonderia per Munizioni da Guerra - Sampierdarena.
5. - Stabilim. per la Costruz. di Motori a Scoppio e Comb. Interna - S. Martino (Sampierd.)
6. - Stabilimento per la Costruzione di Motori da Aviazione - S. Martino (Sampierdarena)
7. - Fonderia di Acciaio - Campi (Cornigliano Ligure).
8. - Acciaierie e Fonderia di Corano - Campi (Cornigliano Ligure).
9. - Stabilimento Elettrotecnico - Campi (Cornigliano Ligure).
10. - Stabilimento Metallurgico Della - Fegino (Cornigliano Ligure).
11. - Fonderia di Bronzo - Fegino (Cornigliano Ligure).
12. - Stabilimento per la Fabbrica di bossoli d'Artiglieria - Fegino (Cornigliano Ligure)
13. - Cantieri Officine Savoia - Cornigliano Ligure.
14. - Fabbrica di Tubi - Fegino (Cornigliano Ligure).
15. - Cantiere Aeronautico - Borzoli (Mare).
16. - Cantiere Navale - Sestri Ponente.
17. - Proiettilificio Ansaldo - Sestri Ponente.
18. - Fonderia di Ghisa - Pegli.
19. - Stabilimento per la Fabr. di Materiali Refrattari - Stazzano (Seravalle Scrivia).
20. - Officine Allestimento Navi - Molo Giano (Porto di Genova)
21. - Miniere di Cogne - Cogne (Valle d'Aosta).
22. - Stabilimenti Elettrosiderurgici - Aosta.

STATUTO

CAPO I.

Costituzione, sede e durata della Società

ART. 1.

E' costituita una Società Anonima per azioni col titolo di: SOCIETA' ANONIMA ITALIANA GIO. ANSALDO e C.

ART. 2.

La Società ha la sua sede legale in Roma e la sua sede amministrativa ed industriale in Genova. Per deliberazione del Consiglio potranno stabilirsi succursali ed agenzie in altre città d'Italia e rappresentanze generali e speciali all'estero, determinandone i poteri.

ART. 3.

La Società avrà la durata a tutto il trentuno dicembre millenovecentotrentatré. Potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

CAPO II.

Oggetto della Società

ART. 4.

La Società ha per oggetto :

a) - L'impianto ed esercizio di cantieri navali e la costruzione di navi di qualunque specie, tanto per conto di Pubbliche Amministrazioni o di privati.

b) - L'impianto e l'esercizio di Stabilimenti per l'industria mineraria, siderurgica e meccanica, in qualunque luogo, in Italia, quanto all'estero per qualunque loro pratica applicazione.

c) - L'impianto e l'esercizio d'industrie chimiche estrattive in generale.

d) - L'esercizio di industrie analoghe, affini connesse o comunque ausiliarie agli oggetti sopra specificati.

e) - L'armamento e l'esercizio di navi mercantili, sia direttamente, sia mediante partecipazione in altre Società aventi per oggetto la Navigazione ed i traffici marittimi.

La Società potrà anche compiere qualunque operazione industriale commerciale o finanziaria, comunque connessa con gli scopi sociali, potrà prendere o dare partecipazioni in altre aziende industriali, finanziarie o commerciali, qualunque ne sia l'oggetto, anche per mezzo di acquisto di quote sociali ed azioni; potrà concorrere alla formazione di altre Società commerciali.

CAPO III.

Capitale sociale, azioni ed obbligazioni

ART. 5.

Il capitale sociale è di ^{cento} ~~quarantacinque~~ milioni di lire rappresentato da numero ^{quattrocentomila} ~~centocinquanta~~ azioni di lire duecentocinquanta ciascuna.

ART. 6.

Il capitale potrà inoltre essere aumentato successivamente per deliberazione dell'assemblea, osservato il disposto dell'atto costitutivo. Per gli aumenti di capitale i versamenti saranno richiesti dal Consiglio a norma delle relative deliberazioni dell'assemblea, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ART. 7.

Il ritardo nell'effettuare i versamenti farà decorrere a carico dell'azionista moroso, l'interesse del sette per cento, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni portate dall'art. 168 del Codice di Commercio, da provocarsi dal Consiglio.

ART. 8.

Le azioni liberate dai versamenti saranno al portatore.

ART. 9.

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di quanto prescrive il Codice di Commercio.

CAPO IV.

Amministrazione e Direzione della Società

ART. 10.

La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di cinque membri e non più di sette.

I Consiglieri durano in carica quattro anni.

I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

ART. 11.

La cauzione che ciascun Consigliere deve prestare a norma dell'art. 123 del Codice di Commercio, è fissata in Lire cinquantamila in contanti od in azioni della Società al valore nominale, e dovrà essere depositata nelle casse sociali od in quello di accreditato Istituto di credito a scelta del Consiglio.

ART. 12.

Il Consiglio elegge un Presidente, un Amministratore Delegato ed un segretario del Consiglio. Il Presidente e l'Amministratore Delegato dovranno essere scelti fra i consiglieri.

Il segretario potrà essere estraneo al Consiglio.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato durano in carica quattro anni. Il Consiglio ad ogni elezione ne determina gli onorari rispettivi, anche sotto forma di partecipazione o di interessenza sugli affari conclusi dalla Società in quella misura e forma che esso crederà più conveniente.

Il Presidente o l'Amministratore Delegato potranno a loro volta, consentire al personale od agenti della Società, speciali partecipazioni sulla produzione o vendita

in quella misura, forma e condizioni che essi crederanno convenienti per il maggior incremento della produzione stessa.

ART. 13.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che lo crede necessario, ed almeno una volta ogni quattro mesi, e potrà tenere le sue sedute in Roma od in Genova od in altri luoghi, come sarà indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 14.

I Consiglieri possono farsi rappresentare in ogni seduta da un altro Consigliere, dandogli all'uopo procura per lettera o per telegramma, ma però un Consigliere non può rappresentare che un solo collega; in ogni caso per la validità delle deliberazioni sarà sempre necessaria la presenza della metà almeno dei Consiglieri.

ART. 15.

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza di voti. Qualora siavi parità di voti sarà preponderante quello di chi presiede.

ART. 16.

Qualora durante uno degli esercizi sociali un Consigliere venisse per qualsivoglia ragione a cessare dall'Ufficio, gli altri Amministratori potranno surrogare il mancante fino alla convocazione dell'Assemblea Generale.

Qualora nel corso di un esercizio due o più Amministratori rassegnassero le dimissioni, gli altri Amministratori scadranno dall'Ufficio e dovrà farsi luogo, subito alla convocazione dell'Assemblea Generale per la elezione dell'intero Consiglio.

ART. 17.

Al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato tanto separatamente che congiuntamente sono affidati i più ampi poteri per la gestione dell'Azienda Sociale escluso unicamente tutto ciò che dall'art. 32 è riservato all'Assemblea.

ART. 18.

Oltre la percentuale di utili fissata nell'art. 35, per compensare l'opera dei Consiglieri viene assegnato al Consiglio, in ogni esercizio, una somma di lire cinquan-

tamila se il Consiglio è composto di cinque membri e di lire settantamila se di sette.

Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese annuali di esercizio.

ART. 19.

L'Ufficio di Presidenza è composto del Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Segretario del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

ART. 20.

La Direzione di tutti gli affari sociali, la iniziativa, trattative e conclusione e firma di affari e contratti di qualunque natura ed importanza nonchè l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale sono affidate all'Amministratore Delegato, il quale potrà munire di procura mandatarî generali e speciali delegando ai medesimi tutte o parte dei suoi poteri.

ART. 21.

La firma della Società dovrà essere espressa colle parole « *Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo & C.* » seguite dalla firma dell'Amministratore Delegato o dei suoi mandatari per procura. Il Consiglio potrà, per determinati affari, delegare la firma Sociale ad altro dei suoi Membri od anche a terzi.

ART. 22.

Il Segretario del Consiglio compila i processi verbali delle deliberazioni, i quali dovranno essere firmati dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dal Segretario. Il Segretario dovrà inoltre provvedere all'esatto adempimento di tutte le formalità richieste dalla legge per le pubblicazioni dei verbali delle Assemblee e di quant'altro si riferisce alle formalità legali riguardanti gli atti della Società. Il Segretario del Consiglio oltre le sue funzioni come tale, avrà anche quelle di Segretario della Società e in questa sua ultima qualità agirà sotto la immediata dipendenza dell'Amministratore Delegato.

CAPO V.

Dei Sindaci

ART. 23.

L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni di cui all'art. 184 ed a norma dell'art. 183 del Codice di Commercio elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il loro mandato dura un anno, ma possono essere rieletti, ed il loro emolumento viene fissato dall'Assemblea Generale per ciascun anno.

CAPO VI.

Delle Assemblee Generali

ART. 24.

L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti proprietari di una o più azioni, che abbiano depositato i loro titoli almeno cinque giorni prima dell'adunanza presso la sede sociale o negli altri luoghi designati nell'avviso di convocazione.

ART. 25.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando all'adunanza si trovino presenti almeno tanti azionisti rappresentanti almeno un terzo del capitale.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta o rappresentata.

Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo il deposito delle loro azioni, si possono far rappresentare mediante lettera o per mandato in calce al loro biglietto di ammissione, da un azionista che abbia esso pure eseguito il tempestivo deposito delle azioni.

ART. 26.

L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le convocazioni delle Assemblee straordinarie saranno fatte dal Consiglio, quando il medesimo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda da due Sindaci o da azionisti che rappresentino un terzo del capitale sociale, e siano nella domanda indicati gli argomenti da trattarsi nell'Assemblea in conformità dello Statuto sociale.

ART. 27.

Le adunanze sia ordinarie che straordinarie, di prima e seconda convocazione, sono convocate mediante il preavviso di quindici giorni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coll'indicazione delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 28.

L'Assemblea Generale sarà presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, e in caso di assenza da chi ne fa le veci.

Funzionerà da Segretario il Segretario del Consiglio. Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a lui devoluta la constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 29.

Nell'Assemblea in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti e qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

Nella seconda convocazione non si potrà però deliberare che sugli oggetti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

ART. 30.

Per le pratiche contemplate negli articoli 158, 172 e 210 del Codice di Commercio sarà sempre necessaria la presenza almeno della metà del capitale ed il voto favorevole dei due terzi delle azioni intervenute all'Assemblea.

ART. 31.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

ART. 32.

L'Assemblea delibera :

a) Sul bilancio, sue modificazioni od approvazioni e sul reparto dagli utili.

b) Sulla nomina e surroga degli Amministratori che cessano dall'ufficio, sulla nomina dei Sindaci, determinandone la retribuzione.

c) Sulle modificazioni all'atto costitutivo od allo Statuto sociale.

d) Sull'aumento, reintegrazione e riduzione del capitale sociale.

e) Sulla proroga o scioglimento anticipato della Società.

f) Sulle eventuali modificazioni dell'oggetto della Società.

g) Sulla cessione o fusione della Società.

h) Sulla emissione di obbligazioni.

i) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si vogliono sottomettere al voto dell'Assemblea.

κ) Su tutte le pratiche che per legge sono devolute tassativamente alle deliberazioni degli azionisti.

ART. 33.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte in apposito verbale compilato a cura del Segretario dell'Assemblea seduta stante ed approvato dall'Assemblea medesima.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori. Per la compilazione del verbale il Presidente potrà quando lo creda opportuno, richiedere l'intervento d'un notaio.

CAPO VII.

Del Bilancio e degli Utili

ART. 34.

Il bilancio comprende l'esercizio di un anno dal 1° gennaio al trentuno dicembre.

ART. 35.

I bilanci dovranno essere formati in base agli esatti inventari annuali dell'attivo sociale, tenuto conto dei deperimenti inerenti e dipendenti da ciascun esercizio, ed i prodotti di ogni esercizio depurati da tutte le spese generali e particolari dell'azienda, compresi gli assegni dovuti al Presidente ed all'Amministratore Delegato e da tutte le perdite, costituiscono gli utili netti, dai quali si preleverà il cinque per cento per il fondo di riserva a norma dell'art. 182 del Codice di Commercio.

Della somma che avanzerà sarà assegnato:

il cinque per cento al Consiglio d'Amministrazione;

il tre per cento all'Amministratore Delegato;

il cinque per cento a disposizione del Consiglio per erogarlo, se crede, in gratificazioni al personale, compresi gli operai;

il due per cento per un fondo speciale per straordinario acquisto di nuovo macchinario e simili, e ammortizzo delle azioni sociali, sotto l'osservanza dell'articolo 144 del Codice di Commercio.

Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.

CAPO VIII.

Liquidazione

ART. 36.

Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione della Società, le norme relative sono fissate dall'Assemblea, la quale nomina i liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi, con la maggioranza stabilita nel presente Statuto.

CAPO IX

Controversie sociali

ART. 37.

A tutte le controversie sociali provvedono le relative disposizioni dell'atto costitutivo.

N.B. — L'atto costitutivo e lo Statuto furono omologati con Decreto del R. Tribunale di Roma del 16 dicembre 1903, e lo Statuto fu successivamente modificato nell'Assemblea del 15 novembre 1904 e omologato con Decreto del Tribunale di Roma del 2 Dicembre 1904, e modificato nell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 1916, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 7 novembre 1916. Modificato nell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria dagli azionisti del 31 marzo 1917.